

STATUTO

LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVELLO PZ VIA MONASTERO 131

Numero REA: PZ - 141575

Codice fiscale: 04596351215

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE:	
	"LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.	
	ART.1	
	La società ha la seguente denominazione sociale:	
	"LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità	
	prevalente, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla leg-	
	ge, nonché dalle norme in materia di società a responsabilità li-	
	mitata in quanto compatibili.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti	
	dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche,	
	in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato pa-	
	trimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza	
	indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema	
	di società per azioni, in quanto compatibile" -	
	ART.2) La società ha sede in Rivello (PZ) all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese	
	ai sensi dell'art.111-ter disp.att. c.c..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere o-	
	vunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffi-	
	ci amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di tra-	
	sferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma	
	precedente. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di se-	
	di secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	

	quello sopra indicato.	
	Art.3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060,	
	ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea an-	
	che prima della scadenza, salvo il diritto di recesso dei soci dis-	
	senzienti. L'organo amministrativo curerà l'iscrizione presso l'Al-	
	bo delle cooperative ai sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c.. L'or-	
	gano amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle As-	
	sociazioni di categoria ove deliberato.	
	La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità,	
	ai sensi dell'art.2511 c.c.; inoltre, per espressa previsione ri-	
	spetta i principi di mutualità contenuti nell'articolo 2514 c.c. ed	
	in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa intende fornire occasioni di lavoro ai propri soci a	
	condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal merca-	

	to e in forma continuativa, in funzione dello scambio mutualisti-	
	co che si intende conseguire, le cui regole di svolgimento e rela-	
	tivi criteri, con riferimento ai rapporti tra la società e i soci, sa-	
	ranno contenuti in un apposito Regolamento redatto dall'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 che sarà	
	approvato dall'assemblea della società e depositato presso la	
	D.T.L. entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	ART.4 – La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto	
	delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposi-	
	zioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo (co-	
	me previsto dall'art.1 della citata l.n.381/91, e successive circ.	
	min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui ai punti a) e	
	b) dell'art. 1 L. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e	
	quindi attraverso:	
	A) - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, eventual-	
	mente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collabora-	
	zione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali,	
	strutture pubbliche e/o private;	
	B) - lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi (nel dettaglio di seguito indicate a solo titolo	
	esemplificativo), finalizzate all'inserimento lavorativo delle "per-	
	sone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata legge n. 381/91.	

	La società, in quanto cooperativa sociale, è anche onlus (orga-	
	nizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art.10	
	comma 8 del decreto legislativo n. 460/97. La cooperativa è ret-	
	ta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di	
	lucro e ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.	
	La cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svolgi-	
	mento della sua attività, si avvale prevalentemente delle presta-	
	zioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci,	
	che potranno instaurare con la Cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse ti-	
	pologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa	
	la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restan-	
	do quanto previsto per i "soci volontari" dall' art.2, legge 8 no-	
	vembre 1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che	
	presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma	
	consentita dall'ordinamento giuridico.	
	La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai	
	soci "fruitori".	
	Le persone appartenenti alle fasce deboli ed affette da disabilità	
	di cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381,	
	devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori	

	della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dal-	
	la pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e	
	dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari"	
	dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991,	
	ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans. cod. civ., la pre-	
	sente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità	
	prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento	
	del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dall'Organo	
	Amministrativo.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da Regola-	
	menti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno	
	predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assem-	
	blea dei soci ai sensi di legge.	

	Si considerano "persone svantaggiate" - agli effetti di quanto so-	
	pra esposto - quelle indicate come tali dall'art.4 della legge	
	n.381/91 1 comma. Dette persone svantaggiate devono costi-	
	tuire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della	
	cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla pubblica ammini-	
	strazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	ART. 5 - Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società potrà	
	svolgere le attività che seguono.	
	A) Attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e, in	
	tale ambito, potrà:	
	a.1) promuovere, sostenere e realizzare attività, centri sociali,	
	comunità residenziali ed alloggio, ed ogni altra azione che favo-	
	risca l'integrazione sociale e lavorativa degli immigrati in tutto il	
	territorio nazionale; e ogni soggetto che viva, in ogni territorio	
	del Pianeta, condizioni di disagio o difficoltà di integrazione nel	
	tessuto sociale del territorio in cui è immigrato.	
	a.2) istituire e/o gestire centri soci-educativi, comunità di assi-	
	stenza, anche in forma di convitto e semi-convitto, centri resi-	
	denziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto inter-	
	vento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare	
	e servizi sanitari ambulatoriali domiciliari, laboratori protetti di	
	ergoterapia e attività espressive artigianali, attività terapeutiche,	
	attività sportive, interventi individuali, servizi atti ad inserire le	

	persone svantaggiate nel contesto sociale al fine di ridurre rischi	
	di emarginazione, sia in proprio sia per conto di Enti Pubblici,	
	Stato, Regioni, Province e Comuni;	
	- eseguire interventi di tipo socio - psico - pedagogico di assi-	
	stenza sociale anche a domicilio, di aiuto domestico, di assisten-	
	za scolastica a soggetti portatori di handicap di qualsiasi natura	
	e causa, di ogni razza e cittadinanza e di ogni età;	
	- svolgere servizi di aiuto personale, di affido familiare, presso	
	persone e nuclei familiari, ed attività a tutela dell'infanzia e del-	
	l'adolescenza;	
	- organizzare e gestire comunità residenziali ed alloggio, case fa-	
	miglie, gruppi appartamento, fattorie sociali, centri sociali, centri	
	socio - educativi, comunità di assistenza, anche in forma di con-	
	vitto e semi-convitto e centri di pronto intervento.	
	- organizzare e gestire comunità alloggio per malati terminali e	
	fornire agli stessi anche assistenza domiciliare;	
	- istituire e gestire o adattare centri di riabilitazione o centri so-	
	cio-educativi per lo sviluppo delle potenzialità creative e so-	
	cio-comunitarie compresi laboratori artigianali; - offrire cure e	
	riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai soggetti	
	con difficoltà psico - motorie e/o sensoriali anche in caso di de-	
	genze presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di	
	villeggiatura pubblici e privati;	
	- eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico com-	
	preso quello riabilitativo per persone disagiate;	

	- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi in Italia	
	e all'estero;	
	- servizi sociali e socio sanitari quali pet therapy e ippoterapia con	
	l'ausilio di animali.	
	- attività agricole, fattorie didattiche ed attività di allevamento e	
	ripopolamento delle specie protette o in via di estinzione sia a	
	scopo ambientale che per attività di recupero ed assistenza so-	
	ciale e socio sanitaria;	
	- stipulare convenzioni con comuni, province, regioni, ministeri e	
	con tutti gli enti subordinati, A.s.l., comunità;	
	- gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione	
	di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libe-	
	ro (cineforum, teatro, sale lettura, sale tv e simili) finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita;	
	- organizzare e istituire corsi di assistenza materiale - domicilia-	
	re - fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermieristiche, in-	
	segnanti di sostegno e di tutte le altre figure che la legge preve-	
	de; detti corsi sono indirizzati ai soci della cooperativa ed a per-	
	sone esterne compresi enti pubblici e privati, associazioni ed al-	
	tri;	
	- promuovere attività di formazione, orientamento e informazio-	
	ne nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni dell'età geriatrica;	
	- progettare e gestire attività di sostegno della terza età;	
	- promuovere iniziative di prevenzione, riduzione del danno, in-	
	serimento lavorativo e interventi innovativi nell'ambito dell'uso e	

	abuso di sostanze psicotrope;	
	- attività di progettazione e realizzazione di interventi a favore di	
	portatori di handicap gravi;	
	- favorire la solidarietà sociale nei confronti della povertà;	
	- promuovere e progettare attività inerenti la new-economy, con	
	riferimento all'orientamento, formazione ed informazione;	
	- promuovere iniziative e organizzare, in collaborazione con enti	
	pubblici e privati, misure a tutela dell'ambiente e del patrimonio	
	artistico, culturale e architettonico ivi comprese le biblioteche,	
	attraverso la gestione di iniziative di turismo sociale;	
	- promuovere iniziative dirette all'approfondimento della cono-	
	scenza dei fenomeni sociali, con particolare riferimento a quelli	
	criminosi, sensibilizzando e informando l'opinione pubblica alla	
	cultura della legalità per la crescita culturale di una comunità al-	
	ternativa alle mafie, con interventi sia nelle scuole che nell'area	
	del disagio minorile e giovanile;	
	- promuovere progetti e censimenti per avere una migliore qua-	
	lità e una maggiore quantificazione dei bisogni dell'utenza dei	
	portatori di handicap, terza età e, in modo particolare di tutto	
	ciò che coinvolge la sfera infantile, promuovere, anche attraver-	
	so l'apporto di enti pubblici e privati e di associazioni, iniziative	
	permanenti di informazione e di partecipazione della popolazio-	
	ne, per la prevenzione, riabilitazione e l'inserimento sociale di chi	
	ne è colpito;	
	- offrire consulenze per tutto quanto è inerente agli scopi prefis-	

	sati dalla cooperativa, anche in relazione ai diritti economici e	
	non, riconosciuti alle categorie che la cooperativa intende tutela-	
	re dalla normativa vigente, ivi compresi il servizio "informagiova-	
	ni" così come previsto dalla normativa vigente;	
	- organizzare e offrire assistenza medica - infermieristica, anche	
	specializzata, a domicilio o in altri luoghi di permanenza pubblici	
	e privati a soci e a terzi;	
	- assumere lavori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, giardi-	
	naggio, facchinaggio, trasporto cose e/o persone in proprio e/o	
	per conto terzi presso enti pubblici e/o privati, scuole, ospedali,	
	strutture sanitarie, ditte private e privati cittadini;	
	- organizzazione e gestione, anche su concessione di enti pubbli-	
	ci e/o privati, di asili nido e infantili, mense, bar, ristoranti, al-	
	berghi, pensioni, lavanderie, campeggi, lidi e stabilimenti balnea-	
	ri, aziende agricole e agrituristiche, centri turistici e/o culturali,	
	assistenziali e/o ricreativi, centri di educazione psicofisica per	
	anziani, handicappati ed inabili al lavoro, centri sportivi, strutture	
	idonee ad offrire servizi socio-sanitari;	
	- lavori di ripristino, manutenzione, forestazione e sistemazione	
	di aree verdi, parchi, e terreni in genere;	
	- prestazione di servizi di assistenza infermieristica a soggetti	
	portatori di handicap, invalidi ed anziani;	
	- lavori di sola edilizia inerenti la sistemazione di aree di verde	
	pubblico, lavori di tinteggiatura e verniciatura, pavimentazione e	
	rivestimento; piccole opere di edilizia in genere, anche in legno e	

	in ferro;	
	- la organizzazione e gestione di parcheggi, garage e autolavag-	
	gi;	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqua-	
	lificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività	
	previste dallo Statuto;	
	- gestire in conto proprio e/o di terzi canili o ricoveri per animali	
	randagi tramite affidamenti di enti pubblici/privati o direttamen-	
	te in proprio;	
	- gestire in conto proprio e/o di terzi allevamenti di animali rari	
	o a rischio di estinzione;	
	- organizzazione e gestione, anche su concessione di enti pubbli-	
	ci smaltimento di rifiuti e raccolta differenziata, giusta autorizza-	
	zioni necessarie all'uopo;	
	b) esercitare attività complementari all'insegnamento della scuo-	
	la primaria e secondaria inferiore e superiore che sia di ausilio	
	alla didattica;	
	c) organizzare corsi di formazione per le fasce deboli con parti-	
	colare riguardo agli immigrati , nonchè stages o tirocini presso	
	aziende per promuovere l'integrazione lavorativa;	
	d) gestire attività di tempo libero per i ragazzi, centri ricreativi,	
	centri di aggregazione, soggiorni residenziali, quali campi gioco,	
	campeggi, case vacanza;	
	e) a scopo esclusivamente terapeutico, o di integrazione sociale	
	e lavorativa, svolgere anche piccole attività agricole nonchè di	

	produzione di manufatti, quali articoli da regalo, bomboniere,	
	gadgets realizzati anche mediante l'assemblamento di articoli	
	vari, e di manufatti in genere utili al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	f) Gestione di servizi di consultazione, consulenza e/o assistenza	
	nel settore socio psico-pedagogico e sanitario e progettazioni	
	socio-sanitarie per conto dell'ASL e degli Enti pubblici e privati.	
	Oltre all'attività di cura ambulatoriale e domiciliare resa presso le	
	Comunità e i Centri gestiti in conto proprio e/o di terzi, il Centro	
	Ascolto, attiva, in forma permanente, anche una attività tera-	
	peutica di gruppo:	
	- Gruppi di auto-aiuto self help; incontro - azione;	
	Gruppi fra consanguinei dei soggetti accolti presso le comunità	
	psicoeducazionali;	
	- fornitura di servizi da parte di psicologi a domanda individuale	
	per prestazione di clinicapsicologica e psicoterapeutica:	
	- psicodiagnosi: tutta la testistica prevalente e certificazioni -	
	- psicoterapie ambulatoriali: per il trattamento di sintomi ansiosi,	
	ossessivi, depressivi, psicosomatici, disturbi della vita neurove-	
	getativa, disturbi alimentari, disturbi del carattere e del compor-	
	tamento, disturbi della relazione e della sessualità.	
	Psicoterapia della famiglia, terapia della coppia, colloqui di so-	
	stegno psicologico, orientamento scolastico e professionale, trai-	
	ning autogeno.	
	g) Promozione e gestione di interventi di prevenzione all'insor-	

	genza di patologie del comportamento.	
	- Prevenzione primaria: consulenza ai genitori di bambini ed a-	
	dolescenti per affrontare le difficoltà della crescita aiutandoli a	
	impostare in maniera dinamica la relazione con i propri figli.	
	Interventi di prevenzione presso scuole elementari medie infe-	
	riori e superiori: programmazione con i consigli di classe di inter-	
	venti di stampo preventivo. L'intervento si articola come oppor-	
	tunità per raccogliere le informazioni in possesso dei singoli	
	gruppi classe sulle tematiche tipiche dell'educazione alla salute	
	(alimentazione, inquinamento, convivenza civile, sessua-	
	lità, difficoltà nell'evoluzione, dipendenza) ed eventuale integra-	
	zione delle informazioni in possesso dei relativi interventi in	
	classe.	
	Interventi di prevenzione in collaborazione con le amministrazio-	
	ni comunali e biblioteche civiche, che hanno come referente	
	principale i genitori e che come oggetto prevalente affrontano le	
	difficoltà inerenti il distacco fisico ed emotivo dai genitori dei figli.	
	h) Attività di formazione permanente e supervisione per gli ope-	
	ratori delle nostre comunità e per il personale dei servizi che in-	
	viano l'utenza e che intendano conformare la propria attività al	
	sistema operativo in uso presso le strutture sociali.	
	- Corsi di formazione professionale per la gestione di servizi	
	- Corsi di formazione per il personale di servizi pubblici e del pri-	
	vato sociale, finalizzati a fare acquisire abilità nella gestione di	
	programmi terapeutici.	

	- Corsi terapeutici per assistenti di malati terminali -	
	- promozione di reti integrate di prevenzione territoriale anche	
	con progetti individuali -	
	- prevenzione, assistenza e cura di vittime di abusi e maltratta-	
	menti -	
	- attività di sostegno della centralità della famiglia d'origine,	
	quale ambiente più idoneo per assicurare la crescita equilibrata	
	del minore nella prevenzione e cura del disagio.	
	Preparazione al ruolo genitoriale rispetto alle varie fasi di cresci-	
	ta del bambino.	
	- attuazione di eventuali laboratori (Cineforum multimediale, au-	
	diovisivo, teatrale, ricamo, giardinaggio, ecc.);	
	- attività di educazione e di interiorizzazione di norme e regole	
	sociali del vivere civile di minori;	
	- organizzazione e gestione di corsi di psicoterapia finalizzati alla	
	valorizzazione del proprio sè e delle emozioni;	
	- organizzazione e gestione di Centri ricreativi estivi: baby os-	
	servation e formazione per le mamme -	
	- realizzazione di case-famiglie, case-alloggio, comunità e centri	
	per l'accoglienza delle fasce deboli (minori, anziani, disabili, im-	
	migrati) -	
	- attività di assistenza educativa scolastica per i soggetti porta-	
	tori di handicap -	
	- svolgimento di servizi territoriali per l'handicap ed inserimenti	
	nel sociale -	

	- Ludoteca per bambini e iniziative di formazione alla genitorialità.	
	- Istituzione di corsi pre parto con sostegno psicologico all'elaborazione del cambiamento e assistenza medica.	
	- Istituzione di un centro diurno integrato per fasce deboli -	
	- Creazione di spazi e di gruppi ludico ricreativi per anziani.	
	- Sostegno e integrazione nel territorio delle persone immigrate.	
	- Somministrazione di test psico-attitudinali finalizzati al rilascio di patenti, alla valutazione del Q.I., alla valutazione della personalità ed alla valutazione neurocognitiva.	
	i) Attività editoriale nel settore	
	l) Gestione di comunità psicoergoterapiche per la cura la riabilitazione sociale di soggetti la cui dipendenza può essere o meno sostenuta dall'abuso concomitante di sostanze psicotrope.	
	m) Gestione di comunità per minori e fasce deboli, comunità psicoergoterapiche.	
	Il tutto ove necessario in conformità e nel rispetto della legge n.1815/1939.	
	B) Promuovere attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone immigrate e, in tale ambito, potrà effettuare le seguenti attività:	
	a) gestire strutture turistico-ricettive, sportive e ricreative;	
	strutture per il turismo culturale, sociale e religioso; stabilimenti balneari, arenili e banchine; centri vacanze e villaggi turistici;	
	case di recupero; nonché svolgere la gestione integrata di resi-	

	dences e complessi immobiliari ed eseguire la prestazione di ser-	
	vizi di:	
	accoglienza, assistenza, sorveglianza e salvataggio; guardiana,	
	portineria, vigilanza e custodia; attività manuali, di manovalanza	
	e facchinaggio in genere;	
	lettura di contatori delle utenze varie; attività commerciali;	
	recapito e corrispondenza di pacchi, plichi, documenti e simili;	
	servizi bibliotecari e museali; di catalogazione e collocazione di	
	libri e materiale bibliografico e relativa rilegatura;	
	- costituire ed organizzare laboratori permanenti per la produzio-	
	ne o lavorazione di articoli di stoffa, di carta o cartone, di articoli	
	da regalo; ed ogni altra attività imprenditoriale nella quale po-	
	tranno essere integrati immigrati che vivono in stato di disagio;	
	- produzione, sviluppo, commercializzazione, noleggio (escluso	
	la locazione finanziaria), installazione e manutenzione di pro-	
	grammi informatici (software) e strumenti ed elaboratori elettro-	
	nici (hardware);	
	b) realizzazione di siti e portali internet, statici e dinamici, anche	
	multimediali prestazione di servizi telematici, propri e di terzi;	
	- creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche	
	per la fornitura (anche tramite linee telefoniche) di servizi vari	
	ad utilizzatori pubblici e privati; servizi di call center.	
	La società potrà in ogni caso curare lo svolgimento di attività di	
	tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze al fine di con-	
	tribuire alla diffusione di messaggi di umanità e di solidarietà,	

	relative al campo nel quale la cooperativa opera; organizzare e	
	gestire corsi di formazione finalizzati alla qualificazione di coloro	
	che operano nel campo sociale.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui e-	
	sercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni	
	caso nel rispetto di tutte le disposizioni di legge attinenti. La co-	
	operativa potrà partecipare a gare d appalto indette da enti pub-	
	blici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.t.i. o as-	
	sociazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente statuto; potrà richiedere e utilizzare le	
	provviste disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione. Al fine di creare opportunità di lavoro per le per-	
	sone svantaggiate, la società potrà, inoltre, ai sensi dell'art.5	
	della citata legge n. 381/91 stipulare convenzioni con enti pub-	
	blici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della	
	pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diver-	
	si da quelli socio sanitari ed educativi, nonchè concorrere ad ap-	
	palti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati.	
	La società potrà promuovere e aderire ai consorzi di cooperative	
	di produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602 e	
	ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, as-	
	sistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa può	
	ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'ogget-	

	to sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono defini-	
	te con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, indu-	
	striali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo	
	amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o	
	utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto	
	sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società,	
	consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o	
	connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia	
	in Italia che all'estero, nonchè rilasciare garanzie e fidejussioni a	
	favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e	
	purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente ri-	
	spetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.	
	La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli	
	soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.lgs.	
	N.358/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e crediti-	
	zia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modifi-	
	cazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplina-	
	te da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea	
	straordinaria. È vietata, pertanto, alla Cooperativa la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consenti-	

	te dalla legge.	
	Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle	
	professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà	
	svolta personalmente, direttamente e sotto la personale respon-	
	sabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi	
	di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6	
	I soci si distinguono in:	
	a) "SOCI COOPERATORI".	
	Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci coope-	
	ratori" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società cooperativa sociale si scioglie e deve essere po-	
	sta in liquidazione.	
	b) "SOCI VOLONTARI".	
	I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.	
	I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro	
	dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del	
	numero complessivo dei soci della cooperativa sociale.	
	Possono essere soci:	

	- le persone fisiche, di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità di agire per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge.	
	Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'attività esercitata dalla cooperativa e, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci anche:	
	- i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa sociale, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci.	
	Ogni socio per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa sociale, si obbliga ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali.	
	I soci sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'im-	

	presa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto	
	previsto negli appositi regolamenti.	
	Ciascun socio deve altresì astenersi dal tenere comportamenti	
	che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua	
	attitudine personale e professionale a partecipare all'attività so-	
	ciale e al conseguimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplina-	
	ta da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	solli soci e esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire nei	
	limiti previsti dall'art. 11, 3° comma, D.Lgs. 1 settembre 1993,	
	n. 385, e relative delibere di attuazione adottate dal C.I.C.R., e	
	comunque nel rispetto delle norme di legge.	
	La remunerazione dei prestiti sociali non può essere superiore a	
	quella stabilita dalle leggi in materia per il mantenimento dei re-	
	quisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	ART. 7	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del "socio	
	cooperatore", titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la pre-	
	stazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento e-	
	conomico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti	

	interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'As-	
	semblea dei soci ai sensi di legge.	
	I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di ca-	
	rattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le	
	misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adot-	
	tare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel ri-	
	spetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei	
	rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa,	
	con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quan-	
	to indicato all'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142, e dovranno	
	essere depositati entro trenta giorni dalla approvazione presso la	
	Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.	
	I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione dell'orario	
	o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indetermina-	
	to rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organi-	
	ci della Cooperativa. Gli stessi regolamenti interni stabiliranno il	
	termine decorso il quale il socio lavoratore, assente per infer-	
	mità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro	
	a tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a	
	tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavo-	

	ratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro ri-	
	spetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con pari attitudini	
	professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per	
	legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori,	
	oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, in-	
	corporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo	
	comma del presente articolo, la Cooperativa sociale chiederà	
	l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia	
	consentito dalla disciplina vigente. E' facoltà della Cooperativa	
	sociale istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed	
	integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.	
	Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le presta-	
	zioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le modalità di	
	rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e docu-	
	mentate, ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme	
	di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad ecce-	
	zione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del sopracitato art.	
	4 della legge 381/1991.	
	ART. 8	
	Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risul-	
	tare:	

	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;	
	b) l'indicazione della categoria di socio cui intende appartenere e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto;	
	d) nel caso di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4, legge n.ro 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione dalla quale risulti la condizione di persona svantaggiata.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'at-	

	tività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto pre-	
	visto dai regolamenti interni e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli amministratori nel libro soci.	
	Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale da versare	
	nei termini previsti dal presente statuto, mentre il rimborso delle	
	spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno esse-	
	re versati immediatamente.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'as-	
	semblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima suc-	
	cessiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilan-	
	cio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	Le quote sociali sottoscritte in denaro potranno essere versate a	
	rate e precisamente;	

	- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo salva, comunque, la facoltà di ciascun socio di effettuare anticipatamente l'intero pagamento della quota sottoscritta.	
	In ogni caso l'intero versamento dovrà essere completato entro la chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il relativo sovrapprezzo quote dovrà essere versato contestualmente all'atto della sottoscrizione.	
	Le disposizioni che precedono si applicano anche alle sottoscrizioni di capitale effettuate dai soci durante la vita della società.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..	
	ART. 10	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	ART. 11	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, e negli altri casi previsti dalla legge.	

	ART. 12	
	IL socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e	
	comunque quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa sociale. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società cooperativa sociale, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	

	successivo.	
	ART. 13	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mu-	
	tualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società cooperativa sociale;	
	3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;	
	4) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre oppo-	
	sizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 14	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazio-	
	ne della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.	
	ART. 15	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la	
	morte del socio.	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della	

	quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere i	
	dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi,	
	nonchè le somme ad essi eventualmente attribuite per rivaluta-	
	zione e ritorno, a norma del successivo art. 19, e da cui dedur-	
	re proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato.	
	Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) gior-	
	ni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura	
	nella misura, con le modalità e nei termini previste dal presente	
	articolo.	
	I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno	
	richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei	
	predetti 180 (centottanta) giorni.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od	
	atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscos-	
	sione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla ri-	
	scossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute a	

	riserva.	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi	
	per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previden-	
	za saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla As-	
	semblea.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso que-	
	sta per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno	
	dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quo-	
	ta si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della società cooperativa sociale, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società cooperativa sociale gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 16	
	Il patrimonio della società cooperativa sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un nume-	
	ro illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro	
	200,00 (euro duecento/00) non inferiore ad euro 25 (euro venti-	
	cinque/00) nè di valore superiore ai limiti di legge, nel rispetto	
	della disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;	
	b) dalla riserva legale;	

	c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a ti-	
	tolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci rece-	
	duti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale;	
	e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di par-	
	ticolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) dalla riserva costituita con gli avanzi di gestione e da ogni al-	
	tra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la	
	vita della società cooperativa sociale nè in caso di scioglimento	
	della società cooperativa sociale medesima.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperati-	
	va sociale con il suo patrimonio.	
	ART. 17	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo.	
	La cooperativa sociale può anche deliberare aumenti di capitale	
	a pagamento ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione	
	può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata da-	
	gli amministratori.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avveni-	
	re mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti	
	o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di valutazio-	

	ne economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo.	
	TITOLO VI	
	CESSIONE QUOTE	
	ART. 18	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la	
	società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comu-	
	nicaione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria par-	
	tecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione può proporre opposizione al tribu-	
	nale.	
	Il tutto nel rispetto delle norme di legge.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provve-	

	de alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale,	
	dal conto economico e della nota integrativa, secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge. Gli amministratori redigono altresì la relazio-	
	ne di cui all'art. 2428, cod. civ., indicando specificamente i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società	
	cooperativa sociale.	
	L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento	
	contabile previsto dalla legge.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distri-	
	buzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-	
	gale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante	
	la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costitu-	
	zione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle Associazioni na-	
	zionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento co-	
	operativo ai sensi della legge 59/1992;	
	c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordi-	
	naria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla as-	
	semblea che approva il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che, verrà	
	stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà	

	essere superiore, all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi in	
	misura superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al	
	capitale effettivamente versato;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dall'art.	
	2545-quinquies, 3° co., cod. civ., e comunque nei limiti previsti	
	dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici ai fini fiscali.	
	I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il	
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è	
	superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili.	
	E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera	
	durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dal-	
	la Assemblea dei soci in base a quanto disposto dai regolamenti	
	interni ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6, legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazio-	
	ne di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto	
	salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di	
	riserva di cui alla lettera a).	
	La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la e-	
	rogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore	

	trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta	
	per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al com-	
	ma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142, e successive eventuali modifiche, ai sensi e secon-	
	do le modalità di legge.	
	Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e co-	
	munque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di	
	Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.	
	Qualora fossero emessi strumenti finanziari nel rispetto delle	
	norme di legge, è comunque vietata la remunerazione degli	
	strumenti finanziari offerta in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi.	
	TITOLO VIII	
	ASSEMBLEE	
	ART. 20	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota pos-	
	seduta.	
	ART.21	
	L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla	

	legge.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale	
	purchè nel territorio dello Stato italiano.	
	L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	La convocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci,	
	ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscrit-	
	ta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine, ovvero	
	ancora	
	- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al nu-	
	mero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla so-	
	cietà cooperativa sociale ed annotato nel libro soci.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno	
	ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'as-	
	semblea non è stata convocata in conformità alle precedenti di-	
	sposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e	
	tutti gli amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -,	
	siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	ART.22	

	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi	
	rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi	
	e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle	
	quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.	
	ART.23	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione e/o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di as-	
	senza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se	
	nominato. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, desi-	
	gnato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redat-	
	to da un Notaio.	
	ART.24	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai	
	sensi di legge.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzio-	
	ne, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali	
	accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	ART. 25	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti	
	soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di	
	voto e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai	
	numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ.,	

	con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà	
	dei soci aventi diritto di voto, salve le più elevate maggioranze	
	richieste dalla legge.	
	TITOLO IX	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ART. 26 - La società è amministrata:	
	a) o da un Amministratore Unico;	
	b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un mini-	
	mo di tre ad un massimo di sette membri, ma sempre in nume-	
	ro dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto	
	della nomina. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di	
	Amministrazione sono nominati dall'Assemblea: essi restano in	
	carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina	
	e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili. Alla ca-	
	rica di amministratore, qualora la società sia gestita da un Con-	
	siglio di Amministrazione, possono essere nominati anche perso-	
	ne che non siano soci.	
	La maggioranza degli amministratori o l'amministratore unico	
	sono scelti comunque tra i soci cooperatori.	
	ART.27	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.	
	I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto	
	della nomina o successivamente dall'Assemblea.	
	L'Assemblea dei soci potrà deliberare la corresponsione agli am-	

	ministratori di indennità di fine rapporto, determinandone l'am-	
	montare, e in tale caso la società provvederà ad accantonare in	
	apposito fondo i relativi importi. Il tutto nei limiti e con le moda-	
	lità della vigente normativa in materia.	
	ART.28	
	La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.	
	Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o	
	del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può dele-	
	gare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri deter-	
	minandone i limiti della delega.	
	ART.29 - La firma sociale e la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spettano:	
	- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un	
	Consiglio di Amministrazione,	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua	
	assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato;nonchè	
	- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispet-	
	tive deleghe. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori	
	per determinati atti o categorie di atti.	
	ART. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presi-	
	dente e, eventualmente, il Vice-Presidente, - che sostituisce il	
	Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento -, se	

	questi non sono nominati dall'Assemblea.	
	Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con	
	metodo collegiale.	
	Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società,	
	sia altrove, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il	
	Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda	
	scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli ar-	
	gomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.	
	La convocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun ammini-	
	stratore, e sindaco se nominato, almeno cinque giorni prima del-	
	l'adunanza, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi,	
	e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta	
	entro il predetto termine, ovvero ancora	
	- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati agli	
	amministratori, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indi-	
	rizzo di posta elettronica notificato alla società.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora	
	della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità	
	di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora	
	siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	
	nominati.	

	Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presen-	
	za della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario	
	che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tenga-	
	no per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito se-	
	guire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel	
	luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano	
	il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la	
	redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO X - CONTROLLI	
	ART.31	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i	
	soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestio-	
	ne societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto	
	di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con deci-	
	sione dei soci.	
	Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'os-	
	servanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla	

	società cooperativa sociale e sul suo concreto funzionamento.	
	I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica e la retribuzione	
	degli stessi, nonché il funzionamento dell'organo di controllo e i	
	relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in	
	materia.	
	E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fos-	
	se previsto da norme inderogabili di legge.	
	ART.32	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione han-	
	no diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di	
	loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministra-	
	zione.	
	TITOLO XI	
	MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.	
	ART. 33	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusio-	
	ne, la scissione, della società sono disciplinate dalle norme di	
	legge in materia.	
	TITOLO XII	
	LIQUIDAZIONE	
	ART. 34	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad	
	assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale,	

44 di 44